



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 14/01/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto stipulato in data 25/02/2014 ed estinto previo conteggio estintivo del 04/04/2018, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la restituzione, in base al criterio proporzionale, delle commissioni d'istruttoria per un totale di € 979,91;
- gli interessi legali
- le spese di procedura e le spese legali (non quantificate).

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni istruttorie, atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto e nel modulo SECCI;
- la non ripetibilità degli oneri assicurativi, il cui costo è stato sostenuto interamente dall'intermediario.

Pertanto, chiede il rigetto del ricorso siccome infondato.



## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, il Collegio ritiene, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, che le commissioni d'istruttoria previste dal contratto abbiano natura *up-front* in quanto le rispettive clausole negoziali descrivono dettagliatamente le attività remunerate attraverso tali voci di costo, tutte preliminari alla erogazione del prestito.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte, secondo il prospetto che segue:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	5,85%
% da retrocedere		38,90%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
commissioni di istruttoria	€ 1.633,19	€ 979,91	€ 635,28	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 635,28
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>				<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	<b>€ 635,28</b>
rimb già effettuati, decurtati	€ 0,00
voci da rimborsare	1
- in proporzione lineare	0
- in proporzione con gli interessi	1
interessi legali	si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

### P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 635,28, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI